

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2544-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

(V. Stampato n. 2544)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) del Senato della Repubblica il 17 settembre 1997*

(V. Stampato Camera n. 4160)

*approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
il 25 febbraio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1^o marzo 1999*

—————
Concessione di un contributo volontario all'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (AIEA)
—————

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Concessione di un contributo volontario
all'Agenzia internazionale per l'energia
atomica (AIEA)**

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di 18.000 milioni **di lire**, da erogare in tre quote annuali di 6.000 milioni **di lire** per **ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999**.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni **annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, **al capitolo 6856** dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Concessione di un contributo volontario
all'Agenzia internazionale per l'energia
atomica (AIEA)**

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di **lire 18.000 milioni**, da erogare in ragione **di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1999**.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni per **l'anno 1998 e a lire 12.000 milioni per l'anno 1999**, si provvede, **per l'anno 1998**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, **e, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Identico

N. 3506-B

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 3506)

approvato dal Senato della Repubblica il 12 novembre 1998

(V. Stampato Camera n. 5403)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 gennaio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 1999*

**Delegificazione e codificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998**

Nel frontespizio, il titolo del disegno di legge si intenda sostituito dal seguente: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Art. 2.

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del pro-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. *Identico.*

Art. 2.

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

».

